



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 37 del 27/03/2018**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del TAR Bari n. 1221/2017**

RELAZIONE

SDL/CST/2018/00 002

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tar Bari n° 1221 del 28/11/2017 in un giudizio promosso dalla Sig.ra Montereale Maria nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

Con atto del 8/4/2016 la Sig.ra Montereale Maria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Cosmai e Marco Fontana, presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della nota emanata dalla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente prot. n. A00\_030/11543 del 15/02/2016, ed avente ad oggetto "D.lgs 29/3/2004, n° 99 – D.Lgs 27/5/05, n° 101 – Imprenditore Agricolo Professionale – Attestazione – Accertamento Ispettivo INPS pos. 226/15" e notificato alla ricorrente in data 17/02/2016. La Regione Puglia si costituiva in giudizio rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Ugo Carletti e Leonilde Francesconi e resisteva all'avversa domanda chiedendone il rigetto. Il TAR con Ordinanza n° 281/2016 accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato. Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente con nota prot 60658 del 26/07/2016 tenuto conto delle argomentazioni formulate nel ricorso e della motivazione della sopra richiamata Ordinanza, procedeva in autotutela ad annullare la nota A00\_030/11543 del 15/02/2016. Il TAR con Sentenza n° 1221 pubblicata il 28/11/2017 ha dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese di causa e il rimborso da parte dell'Amministrazione intimata del contributo unificato (€ 650,00 come risulta all'ultima pagina del ricorso) in favore della ricorrente. L'Avvocatura Regionale con nota prot. AOO\_024/15518 del 30/11/2017 ha invitato il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale a provvedere al pagamento della somma suindicata. La somma da liquidare, relativa a "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali" è di € 650,00.

Per quanto sopra riportato, considerata l'urgenza del pagamento in oggetto al fine di evitare aggravio di spese per la Regione Puglia, è necessario procedere alla liquidazione di quanto innanzi indicato.

SEZIONE COORDINAMENTO  
DEI SERVIZI TERRITORIALI  
Il Dirigente di Sezione  
Dott.ssa Rosa Fiore

V. ASSESSORE  
Dott. Leonardo Di Girolamo

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2018 , n. \_\_\_\_\_

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del TAR Bari n. 1221/2017.**

**Art. 1**

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

**"Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Bari n. 1221/2017 pubblicata il 28 novembre 2017, dell'importo complessivo di € 650,00=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126".**

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

**Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue:**

**- le somme dovute a titolo di rimborso spese procedimentali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli, come segue:**

**Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 11 – Altri servizi generali**

**Titolo 1 – Spese correnti**

**Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimentali e legali"**